



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4076/2016 R.G.A.C. vertente

TRA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale Crotone n. 120, presso lo studio [REDACTED], che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione

- Attrice -

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Soverato, via Chiefari, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Capogreco, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- Convenuto -

Oggetto: azione di ripetizione di indebito.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.02.2023 il procuratore di parte convenuta, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, ha precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



1. [REDACTED], premettendo di aver intrattenuto fin dall'anno 1996, con la filiale di Catanzaro del [REDACTED], un rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. 70108 e un conto anticipi contraddistinto con il n. 437272, asseritamente affetti da numerosi profili di illiceità per applicazione illegittima di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., mancanza di forma scritta; interessi ultralegali in violazione dell'art. 117 TUB, di commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, nonché di interessi usurari in violazione della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p., ha convenuto in giudizio il predetto istituto di credito per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Nel merito:

Accertare e dichiarare la nullità assoluta dei contratti bancari dedotti in giudizio per carenza di forma scritta, in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB;

Conseguentemente, procedere ai sensi dell'art. 117 TUB alla quantificazione di tutte le somme medio tempore illegittimamente addebitate dall'Istituto bancario convenuto sui rapporti bancari medesimi, e disporre in favore di parte attrice la rideterminazione del saldo del conto corrente n.70108, e del conto effetti n. 437272, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla somma così rideterminata, dichiarando il diritto ex art. 2033 cc della Cogecon Srl alla ripetizione in danno di parte convenuta delle somme così determinate;

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui si ritengano sussistenti validi contratti bancari in forma scritta, accertare e dichiarare, rispetto ai rapporti bancari per cui è causa, l'avvenuta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in danno della Cogecon Srl, l'applicazione illegittima di CMS, valute fittizie, ulteriori commissioni e spese, effettuate dal Banco di Napoli Spa nel corso dei rapporti medesimi;



Accertare e dichiarare, rispetto ai contratti bancari per cui è causa, l'avvenuto superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996, determinante ai fini della usurarietà dei tassi di interesse complessivamente applicati dal Banco di Napoli Spa nel corso dei rapporti medesimi;

Per l'effetto, procedere, previa CTU contabile, alla quantificazione delle somme medio tempore illegittimamente addebitate dall'Istituto bancario convenuto sui rapporti bancari medesimi, e disporre in favore di parte attrice la rideterminazione del saldo del conto corrente n.70108, e del conto effetti n. 437272, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla somma così rideterminata, dichiarando il diritto ex art. 2033 cc della Cogecon Srl alla ripetizione in danno di parte convenuta delle somme così determinate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.”.

Ha allegato all'uopo: serie discontinua e incompleta di estratti conto e riassunti scalari relativi al conto corrente n. 70108, e al conto anticipi n. 437272; perizia tecnica di parte; verbale di mediazione; decreti ministeriali attuativi della legge 108/96.

Ha dimostrato inoltre di aver, prima della proposizione della domanda giudiziale, richiesto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB il rilascio di tutta la documentazione contrattuale afferente al rapporto, con lettera raccomandata del 29.01.2016, rimasta inevasa.

Con l'atto introduttivo ha chiesto al Giudice l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento ai soli contratti bancari per cui è causa e alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e l'ammissione di c.t.u. contabile.

Si è costituito in giudizio l'Istituto bancario, eccependo la prescrizione dei pretesi diritti di parte attrice, contestando la violazione della legge n.108/1996 ed evidenziando la palese infondatezza di tutte le richieste *ex adverso* formulate, delle quali ha chiesto il rigetto con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze legali. Ha, inoltre, provveduto al deposito del contratto di apertura del conto corrente n. 70108 e, con riferimento al conto anticipi ha



dedotto che *“tra le parti venne stipulato un unico contratto, in data 24.6.1996, nel quale fu regolamentato anche il rapporto per anticipi”* (v. comparsa di costituzione e risposta p. 3).

Con ordinanza dell'1.9.2017, il Gop, disattesa la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha disposto CTU tecnico-contabile.

All'udienza “figurata” in data 28.02.2023 il mutato Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..

2. Si deve subito osservare che la Banca convenuta con la comparsa di costituzione e risposta ha provveduto a depositare contratto di apertura di conto corrente n. 70108 con allegate condizioni contrattuali (rispettivamente: tasso creditore 1%; tasso debitore 19,75%; cms 0,75%; spese scrittura £ 2.300; spese di chiusura £ 50.000), nel quale risulta regolamentato anche il rapporto per anticipi (tasso debitore 13%; cms: nessuna).

Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta sollevata da parte attrice.

Tanto premesso, le domande di nullità spiegate da parte attrice devono essere tutte rigettate per le seguenti considerazioni di diritto.

L'attrice ha, innanzitutto, dedotto, l'usura originaria solo con riferimento al contratto di conto corrente ordinario, evidenziando che la stipula dello stesso è avvenuta a fine anno 1996 e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 108/1996.

Tuttavia, il contratto oggetto della presente controversia è stato stipulato il 10.07.1996, quindi in data anteriore alla prima rilevazione trimestrale del t.e.g.m., avvenuta con d.m. 22-3-1997. Conseguentemente, si ritiene che non possa trovare applicazione, nella presente fattispecie, la legge n. 108/96, non esistendo un saggio di riferimento cui poter ancorare con certezza l'eventuale usurarietà degli interessi pretesi.



Del tutto generica appare poi la domanda di accertamento dell'eventuale usurarietà delle condizioni pattuite in relazione al conto anticipi, fondata su allegazioni del tutto generiche contenute nella sola consulenza di parte, neanche richiamate nell'atto di citazione.

In ogni caso, nella consulenza tecnica di parte attrice si deduce il superamento del tasso soglia non al momento della conclusione del contratto, ma in trimestri successivi (cfr. ctp, pagg. 34-35).

Si tratta, quindi, di usura sopravvenuta e in quanto tale non rilevante perché, ai sensi della interpretazione autentica fornita con l'art. 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge 24/2001, occorre accertare il superamento del tasso soglia nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento.

Rimane quindi ininfluenza il fatto che nello svolgimento del rapporto la misura degli interessi, originariamente pattuita entro il tasso soglia, abbia superato il limite di legge (v. in questo senso Cass. s.u. 24675/2017). Si noti che nella fattispecie la parte non ha allegato, né risulta, che il superamento della soglia sia dovuto ad una modifica del tasso debitore comunicata dalla banca ai sensi dell'art. 118 TUB.

Per il resto, le contestazioni di parte attrice sono infondate per incompletezza e inattendibilità della documentazione offerta.

Ed invero, parte attrice si è limitata a produrre una serie discontinua di estratti conto o di riassunti scalare relativa ai rapporti contestati, chiedendo accertarsi l'illegittima applicazione di clausole nulle e ha chiesto, pertanto, la ripetizione di quanto indebitamente già pagato in virtù delle suddette clausole nulle.

Orbene, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c., l'attore ha l'onere - non surrogabile con una c.t.u. esplorativa - di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere.

Ed invero, l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa vantata e deve versare agli atti processuali tutta la documentazione utile a



consentire l'accertamento delle somme da restituire (cfr. Cassazione n. 9201/2015, Cassazione n. 23229/2004, Cassazione n. 9099/2012, Tribunale di Sulmona 2 Febbraio 2021 n. 39; Tribunale Modena, 07 Marzo 2017).

A conclusioni non diverse deve pervenirsi, come già ha avuto modo di affermare questo Tribunale in altre occasioni (cfr. *ex multis* Trib. Catanzaro n. 1347/2016; Trib. Catanzaro 1278/2023; Trib. Catanzaro 1384/2023), anche in relazione all'altra azione proposta, di nullità o di accertamento negativo, che sul piano degli elementi costitutivi condivide con quella *ex art. 2033 c.c.* un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), che esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* della seconda.

Al riguardo, va altresì osservato che in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista ha l'onere di provare l'applicazione illegittima degli interessi passivi, come indicato nell'atto di citazione, potendo il giudice accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva detto onere, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di una delle parti nei rapporti con la controparte (cfr. in tal senso Cass., 7 maggio 2015, n. 9201).

Il dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali non può, infatti, essere confuso con il potere istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti (Trib. Catanzaro n. 1347/2016).

In tal senso si è espressa anche da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, affermando che *“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di*



ripetizione.” (Cass. 30822/2018; in questi termini cfr. anche Corte Appello Bologna, 17 febbraio 2022, n. 396 e Corte Appello Bologna n. 3180/2019, e n. 480/2020).

In caso di estratti conto parziali, infatti, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di tali dati, tuttavia, la domanda deve essere respinta.

Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio una serie discontinua e incompleta di estratti conto, ovvero di riassunti scalari, nemmeno sempre consecutivi.

Ciò posto, si osserva che i riassunti scalari non consentono di pervenire ad una esatta ricostruzione dell’andamento del rapporto, in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo (App. Venezia 6 giugno 2022, n. 1294; App. Milano 29 luglio 2022, n. 2672; App. Napoli 20 gennaio 2021, n. 410; App. Torino 4 febbraio 2019, n. 211; Trib. Catanzaro 10 settembre 2019, n. 1629).

Ciò posto, non può ritenersi condivisibile la ricostruzione del conto corrente elaborata dal ctu, basata su mere operazioni di raccordo alla luce degli estratti conto scalare presenti in atti.

La carenza evidenziata, tra l’altro, non poteva essere sanata con l’ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c., richiesto da parte attrice nell’atto introduttivo, posto che il contenuto della suddetta istanza (cfr. pag. 13 atto di citazione) è riferita esclusivamente alla consegna dei contratti relativi ai rapporti bancari per cui è causa e alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, senza quindi alcun



cenno agli estratti conto. Difetta, quindi, nel caso di specie la prova degli elementi costitutivi delle domande attoree.

Ciò posto, considerata la grave carenza documentale, è evidente che anche la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta in maniera del tutto esplorativa, determinando un'indebita sostituzione del perito d'ufficio all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte attrice (in questi termini Trib. Patti, Sent., 25/01/2022).

In ogni caso, si osserva che lo stesso consulente una volta identificato l'ultimo documento di conto corrente più recente documentato, ha individuato quale periodo di analisi quello dal 28.2.2010 al 31.5.2010, rideterminando il saldo in € 2.343,83, ossia in una somma sostanzialmente coincidente con quella riportata nell'estratto conto di chiusura del rapporto, pari ad € 2.006,28.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda attorea deve essere inesorabilmente rigettata.

3. Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano in base al d.m. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato-complessità bassa (quindi nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori minimi (al riguardo, cfr. Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, attiene pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da [REDACTED];
- condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di [REDACTED], delle spese di lite,



liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge;

– pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.

Catanzaro, li 11.09.2023

Il Giudice

